

# SCM<sup>SpA</sup>

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT  
società di intermediazione mobiliare

## NEWSLETTER TRA FISCALITÀ & FINANZA



### "NEORESDENTI" ITALIANI

A cura di

Loconte & Partners  
Studio Legale e Tributario

18 aprile 2017

*Tutti i diritti riservati*

## “NEORESDENTI” ITALIANI

La Legge di Bilancio 2017 ha apportato una rilevante novità per tutti i titolari di grandi patrimoni che sono attualmente residenti all'estero e potrebbero valutare la possibilità di trasferire la propria residenza fiscale in Italia.

Difatti, con l'introduzione dell'art. 24-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) è stato introdotto anche in Italia un regime simile a quello dei c.d. “*res non dom*”, già utilizzato da altri Paesi esteri come Regno Unito, Portogallo e Malta.

L'obiettivo è quello di attrarre nel nostro territorio persone fisiche davvero facoltose, in modo da favorire, da un lato, gli investimenti ed i consumi e, dall'altro lato, il radicamento di nuclei familiari ed individui ad alto potenziale; per farlo è stato previsto che coloro che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'art. 2, co. 2, Tuir, possano optare per un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) relativa ai redditi prodotti al di fuori del nostro Paese.

Più nello specifico il nuovo art. 24-bis, in deroga al principio generale di tassazione del reddito mondiale (c.d. *world wide principle*), prevede (per un periodo di quindici anni) il pagamento di una imposta sostitutiva determinata in via forfettaria, a prescindere dall'importo dei redditi effettivamente percepiti all'estero, nella misura di € 100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione.

Ne consegue che l'Italia non pretenderà di tassare tutti i redditi, ovunque prodotti, dalla persona fisica “neoresidente” nel proprio territorio. Peraltro, coloro che decideranno di aderire al nuovo regime opzionale italiano non saranno neppure tenuti ad adempiere tutti gli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, quali la compilazione del noto quadro RW presente nell'Unico delle persone fisiche ed al pagamento dell'IVIE e dell'IVAFE.

Lo stesso regime opzionale è previsto anche per i familiari di colui che decida di usufruire di tale agevolazione, che – qualora ritengano anch’essi di aderire al regime italiano dei “neoresidenti” – dovranno spostare la propria residenza fiscale in Italia e saranno tenuti a corrispondere un’imposta sostitutiva dei redditi prodotti all’estero pari ad € 25.000 (un quarto rispetto a quella che dovrà corrispondere il soggetto principale). Nella categoria dei familiari, ai sensi dell’art. 433 c.c., sono ricompresi oltre al coniuge ed ai figli anche i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

Un’ulteriore agevolazione dal punto di vista fiscale riguarda le imposte di successione e donazione: il dettato normativo inserito nella Legge di Bilancio 2017 prevede espressamente che per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d’imposta di validità dell’opzione esercitata dal *dante causa*, ai sensi del predetto articolo 24-*bis* Tuir, l’imposta sulle successioni e donazioni sarà dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato. Risultano così esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni tutti i beni situati all’estero.

Evidenziate le agevolazioni fiscali, occorre analizzare il criterio principale di accesso al regime beneficiale: in merito il Legislatore ha stabilito che possono aderire al nuovo regime solamente i soggetti che non siano stati residenti nel nostro Paese per almeno nove anni nei dieci periodi di imposta precedenti a quello in cui avviene l’esercizio dell’opzione. Tale previsione serve certamente ad evitare che si possa creare un fenomeno di continua migrazione volta solamente a sfruttare le varie agevolazioni fiscali offerte dai differenti Paesi per attrarre gli stranieri.

Allo stesso modo è stato previsto che nei primi cinque anni di validità dell’opzione non possano rientrare nell’imposta sostitutiva i redditi provenienti dalle plusvalenze ottenute tramite la cessione di partecipazioni qualificate che, invece, rimangono assoggettate a tassazione ordinaria. E’ evidente come anche questa previsione serva ad evitare di attrarre un

soggetto attualmente residente all'estero, che decida di trasferire la propria residenza solamente per ottenere un rilevante vantaggio fiscale sulla singola operazione di cessione e poi essere libero di trasferirsi nuovamente all'estero.

Infine, da un punto di vista prettamente pratico, la norma richiede, come condizione preliminare necessaria per esercitare l'opzione ed usufruire del nuovo regime, la presentazione di una specifica istanza di interpello "probatorio", con la quale il soggetto interessato deve provvedere ad indicare la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. In questa maniera l'Agenzia delle Entrate può provvedere a trasmettere tali informazioni alle autorità fiscali indicate dal futuro contribuente.

Tuttavia, con il Provvedimento pubblicato lo scorso 8 marzo da parte dell'Agenzia delle Entrate, volto a declinare le modalità con cui va esercitata l'opzione prevista dall'articolo 24-bis Tuir, l'Amministrazione finanziaria ha stabilito che l'opzione per il regime di imposta sostitutiva si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui il soggetto abbia trasferito in Italia la residenza fiscale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Tuir, ovvero con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta successivo.

Il Provvedimento prevede, apparentemente in contrasto con il dettato legislativo, che la presentazione dell'interpello non sia obbligatoria, bensì facoltativa.

Sulla base della facoltatività dell'interpello, al fine di accertare l'effettiva verifica del presupposto dell'assenza della residenza fiscale in Italia nei nove periodi di imposta dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione, l'Amministrazione finanziaria ha rilasciato un modello che contiene una *check list* con venti domande cui il soggetto è tenuto a rispondere, che sono volte ad illustrare la propria situazione personale ai fini dell'effettiva residenza fiscale.

Nel modello è altresì previsto uno spazio dedicato agli Stati o territori esteri per i quali, ai sensi della comma 5 dell'art. 24-bis Tuir, il richiedente esercita la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, stabilendo così (solamente per questi Paesi) l'applicazione dell'Irpef ordinaria sui redditi ivi prodotti.

Quest'ultimo aspetto risulta di notevole rilevanza e richiede un'attenta analisi da effettuare con l'aiuto di un professionista qualificato, in quanto gioca un ruolo fondamentale al fine di ottimizzare i vantaggi fiscali previsti dal nuovo regime operando una sorta di "cherry picking": è infatti possibile optare per il regime sostitutivo limitatamente ad alcune giurisdizioni, applicando ai redditi prodotti nelle altre giurisdizioni le aliquote ordinarie. Ciò in quanto, nel momento in cui si applica l'imposta sostitutiva prevista dal nuovo regime opzionale le imposte sui redditi che vengono comunque corrisposte nel Paese estero non sono scomputabili in Italia; al contrario, applicando il regime ordinario, diviene possibile far valere il credito d'imposta per le imposte già versate all'estero.

Risulta pertanto opportuno effettuare un attento lavoro preventivo di *due diligence* sia sull'effettiva ubicazione del patrimonio nei vari Paesi esteri, sia sulla relativa fiscalità degli stessi, in maniera tale da individuare ed attuare la strategia più corretta.

## IL TRASFERIMENTO "IN CONTINUITÀ GIURIDICA" DELLA SEDE SOCIALE DI UNA SOCIETÀ ESTERA IN ITALIA.

Il trasferimento della residenza in Italia di una società estera già esistente determina conseguenze sia sul piano civilistico che su quello fiscale.

Condizione necessaria affinché il trasferimento in Italia della sede di una società costituita all'estero sia efficace è che esso avvenga in conformità sia alle norme previste dal Paese di provenienza che da quelle previste dal Paese di arrivo. In questo modo il trasferimento della sede sociale avviene in "continuità giuridica", ossia senza determinare l'estinzione del soggetto estero e la nascita di un nuovo soggetto. Ciò è stabilito dalle norme di diritto internazionale privato (art. 25, co. 3, L. 218 del 1995), secondo cui *"i trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati"*.

Nell'ambito del nostro ordinamento giuridico nazionale, manca, invece, un'espressa previsione normativa che regoli il trasferimento della sede sociale in "continuità giuridica" dal punto di vista civilistico.

L'unico riferimento individuato dal Codice Civile è relativo alla possibilità per i soci di recedere nel caso in cui sia stata deliberata (senza il loro consenso) il trasferimento all'estero della sede sociale. Ne consegue quindi che in caso di emigrazione della società non è prevista l'estinzione della stessa. Per tale motivo si ritiene che il medesimo principio vada applicato anche in caso contrario e, quindi, nei casi in cui sia una società estera a decidere di trasferire la propria sede sociale nel nostro territorio. D'altronde tale previsione, come già evidenziato, rispecchia i principi del diritto internazionale privato. A ciò si aggiunga che la "continuità giuridica" è stata espressamente prevista dal legislatore fiscale che, con il c.d. Decreto di internazionalizzazione (D.Lgs. n. 147/2015) ha introdotto nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi l'art. 166-bis rubricato "Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato".

Tale disciplina individua il valore fiscale da attribuire ai beni della società estera, una volta che questa abbia trasferito la propria sede in Italia.

La norma individua due ipotesi:

- a) se lo Stato da cui proviene la società estera è incluso nella White list (che include i Paesi con i quali è attuabile uno scambio di informazioni così come previsto dall'art. 11, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 239/1996), il valore fiscale delle attività e delle passività della società estera è assunto in base al valore di mercato;
- b) se, invece, lo Stato da cui proviene la società estera non è uno Stato White list, il valore fiscale delle attività e delle passività è determinato sulla base del *ruling* preventivo di cui all'art. 31-ter del DPR 600 del 1973, introdotto anch'esso dal suddetto Decreto di Internazionalizzazione. Si tratta di un accordo stipulato tra la società estera e il Fisco italiano per regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni, ed in questo caso per determinare il valore fiscale "iniziale" da attribuire ai beni della società estera. In assenza di accordo, il valore fiscale delle attività e passività da trasferire è assunto, per le attività, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore in bilancio e il valore normale; per le passività è invece in misura pari al maggiore tra questi.

Qualora le imprese estere vogliano accedere alla procedura facoltativa del *ruling* internazionale dovranno indirizzare un'apposita istanza. Sfruttando questa procedura avranno l'opportunità di ottenere un importante vantaggio fiscale in termini di risparmio di imposte.

## IMPOSIZIONE FISCALE DI UN TRUST AUTODICHIARATO REDATTO SECONDO I CRITERI PREVISTI NELLA "LEGGE SUL DOPO DI NOI"

**A** seguito di un interpello presentato da un contribuente circa il corretto trattamento fiscale di un trust che vede come unico beneficiario il figlio disabile ed istituito secondo le disposizioni previste dalla L. 112/2016 (c.d. Legge sul Dopo di Noi), l'Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta alquanto interessante.

Difatti, in un primo momento viene affrontata la questione relativa alla effettiva operatività da un punto di vista fiscale dei trust autodichiarati, ossia di quei trust in cui il soggetto disponente, che apporta i beni nel trust, ed il trustee, colui che è tenuto a gestirli in favore dei beneficiari, coincidono nella stessa persona.

In passato spesso l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto di poter considerare i trust autodichiarati fiscalmente inesistenti, e per l'effetto assoggettare tutti i redditi prodotti dal trust a tassazione in capo allo stesso disponente. Nella risposta all'interpello, invece, l'Agenzia riconosce l'operatività fiscale del trust autodichiarato che rispetta i requisiti previsti dalla Legge sul Dopo di Noi.

Ciò posto, secondo quelle che sono le regole previste dal nostro ordinamento, i redditi del trust vengono assoggettati in capo allo stesso quando non vi sono dei beneficiari individuati ai fini del reddito (c.d. **trust opaco**), mentre vengono assoggettati direttamente in capo ai beneficiari persone fisiche tutte le volte in cui questi sono titolari di un diritto attuale alla percezione dei redditi o di una frazione di essi (c.d. **trust trasparente**).

Ebbene, nonostante ai sensi della Legge sul Dopo di Noi i beneficiari debbano essere obbligatoriamente individuati nelle persone affette da disabilità grave ed il trust debba estinguersi con il decesso dei beneficiari (il che farebbe optare per qualificare gli stessi beneficiari come titolari del diritto attuale di percezione dei redditi), l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che il trust istituito ai sensi della Legge 112/2016 debba essere considerato un **trust opaco** e per l'effetto i redditi da esso percepiti sconteranno l'imposizione in capo al trust stesso secondo l'aliquota prevista per l'Ires.

Il ragionamento effettuato dall'Agenzia prende le mosse dalla circostanza secondo cui il soggetto disabile non possa in realtà essere correttamente qualificato in senso giuridico come "beneficiario" dei beni del trust quanto,

piuttosto, dell'assistenza in cui risiede lo scopo "esclusivo" dell'istituzione del trust stesso.

Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 6, co. 2, della Legge sul Dopo di Noi i trust devono perseguire come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti.

Per tale motivo, trattandosi di un trust di scopo, non è possibile individuare un beneficiario dei redditi del trust e conseguentemente quest'ultimo deve rientrare nella categoria dei trust "opachi".

Ne deriva così, da un lato, un – probabile – vantaggio fiscale, in quanto i redditi saranno assoggettati ad imposta con un'aliquota del 24% (dal 1 gennaio 2017), invece che con l'aliquota marginale propria del beneficiario e, dall'altro lato, l'inesistenza di qualsivoglia obbligo dichiarativo in capo al soggetto disabile.

## Solutions Capital Management SIM S.p.A.

Via Maurizio Gonzaga 3, Milano - Italia 20123  
Tel: +39 02 00 63 33 00

[area\\_commerciale@scmsim.it](mailto:area_commerciale@scmsim.it)  
[investimenti@scmsim.it](mailto:investimenti@scmsim.it)

[www.scmsim.it](http://www.scmsim.it)

Il presente dossier (la "Presentazione") è stato redatto da SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.p.A. (la "Società"). La Presentazione è divulgata dalla Società a solo scopo informativo ed ha ad oggetto la Società e le attività da essa svolte, mentre non intende in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento o commercio; né promuovere o collocare servizi di investimento o accessori, strumenti finanziari, valori mobiliari o prodotti/servizi bancari, finanziari o assicurativi. In particolare, la Presentazione non costituisce parte integrante e non può in alcun modo essere considerata come offerta di sottoscrizione o come sollecitazione all'investimento o alla sottoscrizione di strumenti finanziari.

Detta Presentazione, inoltre, non costituisce una consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Al riguardo, la Società non formula alcun parere, opinione o giudizio in merito all'opportunità di acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari per il potenziale investitore.

La Società non è responsabile degli effetti derivanti dall'utilizzo della Presentazione.

Le informazioni rese disponibili attraverso la Presentazione non devono essere intese come una raccomandazione o un invito della Società a compiere una particolare transazione, o come suggerimento apporre in essere una determinata operazione. Ciascun investitore dovrà formarsi un proprio autonomo convincimento in merito all'opportunità di effettuare investimenti e, a tale scopo, non dovrà basarsi, prioritariamente o esclusivamente, su detta Presentazione, bensì dovrà consultare anche altre fonti.

Ove siate interessati ad approfondire la conoscenza della Società, vi raccomandiamo di rivolgervi alla stessa. Nel caso siate interessati a conoscere i servizi finanziari offerti dalla Società, vi preghiamo di darne notizia alla stessa che vi fornirà le informazioni appropriate e vi sottoporà la documentazione, anche contrattuale, necessaria.

La Società fa inoltre in modo che le informazioni contenute nella Presentazione rispondano, nella maggiore misura possibile, ai requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza e attualità. La Società, peraltro, è sollevata da ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di tali informazioni per cause non imputabili alla stessa.

Non è consentito riprodurre, elaborare, pubblicare, immettere in rete, trasmettere o distribuire in alcun modo, neppure parzialmente, la Presentazione, in forma sia analogica che digitale. Sono in particolare vietate la stampa, fotocopiatura, riproduzione o elaborazione in qualsiasi forma dei materiali nonché la cessione dei materiali stampati, fotocopiati, riprodotti o elaborati, anche ove essa avvenga a titolo gratuito o al prezzo del costo di tali operazioni. Ogni uso non conforme alle condizioni sopra indicate sarà perseguito nei termini di legge.